Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 18 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 552.

Concessione all'industria privata di opere pubbliche ferroviarie urgenti a pagamento non differito a sollievo della disoccupazione nella Capitale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti è autorizzato a far luogo, d'intesa col Ministro per il tesoro, alla concessione di sola costruzione della sede stradale e dei fabbricati per:

a) il raddoppio del binario della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo nel tratto fra la stazione di Acqua Acetosa e Prima Porta con diramazione a doppio binario per il nuovo cimitero di Roma;

b) una variante al tracciato della ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri nel tratto da Torre Spaccata sino all'attraversamento col raccordo ferroviario Tuscolana-Casilina;

c) un primo tronco di una ferrovia per i Castelli Romani da Ciampino a Roma con esclusione della penetrazione urbana.

Art. 2.

Il corrispettivo ai concessionari sarà determinato per ciascuna delle opere di cui al precedente art. 1 dal Ministro per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e le convenzioni coi concessionari medesimi saranno approvate e rese esecutorie, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti nonchè dal Ministro per le finanze ove comportino esoneri ed agevolazioni tributarie.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, di corrispondere acconti in base ai certificati di avanzamento dei lavori anche in pendenza della stipula ed approvazione delle convenzioni di concessione.

Art. 4.

L'esecuzione delle opere è dichiarata urgente ed indifferibile agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

I concessionari sono esonerati dal pagamento di canoni e compensi per l'occupazione di aree pubbliche di pertinenza dello Stato, dei Comuni e di altri Enti pubblici.

Art. 5.

Per l'esecuzione delle opere di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di L. 1.650.000.000 delle quali L. 1.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1946-1947 e L. 450.000.000 per l'esercizio finanziario 1947-48.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 553.

Convalida del decreto 10 giugno 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, riguardante lo svincolo del formaggio grana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto 10 giugno 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 28 giugno 1946, hanno valore di legge a decorrere dal 1° giugno 1946.

Art. 2.

All'art. 4 del decreto 10 giugno 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 28 giugno 1946, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Dal 50 % delle somme di cui al primo comma, da devolversi, ai sensi del secondo comma, per la creazione di un Istituto superiore di ricerca e di sperimentazione nel settore lattiero-caseario, saranno detratte e devolute all'Erario dello Stato lire 100.000.000 (cento milioni) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 554.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Vito e Modesto e Crescenzia, in località San Vito del comune di Bassano del Grappa (Vicenza).

N. 554. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 17 ottobre 1942, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Vito e Modesto e Crescenzia, in località San Vito del comune di Bassano del Grappa (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 2.

Costituzione e ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 40, concernente la esecuzione di opere irrigue nella Sicilia;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' costituito l'« Ente siciliano di elettricità » persona giuridica pubblica con sede in Catania.

L'Ente è concessionario di diritto dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per derivazioni di energia elettrica, salve le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia.

Art. 2.

L'Ente provvede, direttamente e, quando se ne ravvisi la necessità e l'utilità, mediante subconcessioni, alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica in Sicilia. Le subconcessioni sono soggette all'approvazione del Governo della Regione e del Ministro per i lavori pubblici.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Ente:

a) redige i piani generali ed i progetti;

b) provvede alla esecuzione delle opere per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica;

c) coordina, ove occorra, l'attività degli impianti di produzione e regola la distribuzione dell'energia elettrica nell'Isola; denuncia all'autorità competente le deficienze o irregolarità al fine della eventuale decadenza delle concessioni o della sostituzione nell'esercizio della impresa.

Art. 3.

Per le opere utilizzabili anche a scopo di irrigazione l'Ente siciliano di elettricità procede di concerto con l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, secondo le norme del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 40, e senza pregiudizio delle rispettive competenze del Ministero dell'agricoltura, del Governo della Regione e dei Consorzi di bonifica.

Art. 4.

L'Ente coordinerà i suoi piani e la sua attività con le direttive della produzione e distribuzione elettrica nazionale. Occorrendo si varrà della collaborazione degli organi tecnici dello Stato e della Regione.

Art. 5.

Gli impianti idrici o termici di produzione e quelli di distribuzione di energia elettrica, costruiti o acquistati dall'Ente, e le relative pertinenze e accessioni gli appartengono a titolo di patrimonio indisponibile.

Il patrimonio disponibile dell'Ente è costituito:

a) dai conferimenti dello Stato, della Regione, della Compagnia nazionale industrie elettriche e degli Istituti pubblici di credito della Regione;

b) dagli altri beni a qualsiasi titolo acquistati dall'Ente.

Lo Stato conferisce sin da ora L. 1.000.000.000. L'apporto della Regione sarà determinato dall'Assemblea regionale entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione e quello degli Istituti sarà stabilito dai singoli Enti di concerto con il Presidente regionale.

Art. 6.

Alla esecuzione delle opere e all'esercizio degli impianti l'Ente provvede con i contributi dello Stato di cui al primo comma dell'art. 19 e con le altre sue disponibilità.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni anche con partecipazione agli utili, regolandone le modalità e le condizioni.

Le deliberazioni concernenti la emissione delle obbligazioni devono essere approvate dal Governo della Regione e dal Ministro per il tesoro.

Art. 7.

L'Ente è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Presidente regionale e così composto:

a) cinque membri designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per i trasporti;

b) tre membri designati dalla Giunta regionale;

c) il provveditore regionale delle Opere pubbliche;

d) il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano;

e) due rappresentanti degli Istituti pubblici di credito partecipanti e un rappresentante della Compagnia nazionale industrie elettriche (Coniel);

f) tre rappresentanti rispettivamente degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti scelti dal Presidente della Regione su proposte delle organizzazioni di categoria interessate;

g) due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due dell'industria, uno del commercio, due degli artigiani e dei coltivatori diretti, scelti dal Presidente della Regione su proposte delle organizzazioni di categoria interessate.

Il Consiglio dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale dell'Ente, che non ha voto deliberativo.

Art. 8.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente, i quali durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Nel seno del Consiglio di amministrazione è nominato un Comitato esecutivo composto del presidente e di quattro membri.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 10.

Il Consiglio nomina un Comitato tecnico di tre membri anche fuori dei suoi componenti e ne regola il funzionamento.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione:

a) stabilisce le direttive e la graduazione della esecuzione delle opere e approva i progetti di impianti;

b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

c) delibera le subconcessioni di produzione di energia elettrica e le concessioni di distribuzione superiore a Kw. 500;

d) approva le transazioni di valore superiore a 10.000.000;

e) delibera la emissione di obbligazioni stabilendone le condizioni;

f) approva il regolamento organico del personale;

g) nomina il direttore generale;

h) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge o dal regolamento e provvede sugli oggetti che il Comitato esecutivo ritenga opportuno di deferirgli.

Le deliberazioni indicate alla lettera *a*) sono soggette alla approvazione del Governo della Regione, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo esercita le funzioni che non siano riservate al Consiglio di amministrazione o al presidente.

Art. 13.

Il presidente rappresenta l'Ente, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato, compie atti conservativi e, nei casi di urgenza, emana i provvedimenti contingibili che ritenga necessari, riferendone nella prima riunione agli organi competenti per la approvazione.

Art. 14.

Il Comitato tecnico ha funzioni consultive. Il suo parere è obbligatorio:

a) sui piani generali di produzione e di distribuzione di energia elettrica e sulle norme di coordinamento;

b) sui progetti di costruzione e di distribuzione;

c) sulle domande di subconcessioni di produzione e distribuzione;

d) sugli appalti di lavori di importo superiore a L. 5.000.000.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo deliberano a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

Art. 16.

Le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che siano in corso di istruttoria, si intendono decadute.

Per le autorizzazioni provvisorie ad iniziare i lavori, già rilasciate alle ditte dal Ministero dei lavori pubblici, è in facoltà del Presidente della Regione di mantenerle o revocarle sentito l'Ente.

Su proposta dell'Ente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Presidente della Regione fissa i termini entro i quali le ditte concessionarie di derivazioni di acqua per la produzione di energia elettrica devono ultimare i lavori degli impianti.

Qualora il concessionario non accetti i nuovi termini o non completi gli impianti nel termine stabilito, decade dalla concessione. E' sempre salva la facoltà del Presidente della Regione di accordare, su proposta dell'Ente, una proroga nei casi di forza maggiore.

La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.

In tutti i casi di decadenza prevista dal presente articolo e dall'art. 55 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con la legge 18 ottobre 1942, n. 1434, subentra l'Ente al quale sono trasferite tutte le opere.

Si applicano, per gli indennizzi, le disposizioni dell'art. 25 del citato testo unico.

Il Collegio arbitrale, previsto dal predetto articolo, è costituito di tre membri, nominati uno dall'Ente, l'altro dal concessionario e il terzo dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche di Palermo.

Art. 17.

Il Governo della Regione ha poteri di vigilanza sull'attività dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, che non siano sottoposte ad approvazione, devono essere comunicate in copia al Governo della Regione. Il presidente, sentita la Giunta, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, ha facoltà di annullarle per motivi di incompetenza o violazione di legge.

Art. 18.

Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può sciogliere il Consiglio di amministrazione, previa contestazione dei motivi, nei casi di persistente violazione della legge, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario, assistito da due assessori, con poteri limitati all'amministrazione ordinaria e agli atti conservativi. Entro il termine massimo di due mesi il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 19.

Per l'attuazione delle opere di irrigazione e di produzione di energia elettrica in Sicilia, previste nel presente decreto, è autorizzato a carico dello Stato un contributo di L. 31.795.000.000 che sarà ripartito in dieci rate uguali da iscriversi negli esercizi finanziari dal 1946-47 al 1955-56.

Nell'esercizio 1946-47 sarà iscritta anche la somma di L. 1.000.000.000 per il conferimento previsto dall'art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni nei bilanci dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.

Art. 20.

Gli atti e i contratti dell'Ente soggetti a registrazione sono registrati a tassa fissa.

Art. 21.

L'Alto Commissario per la Sicilia provvede all'attuazione del presente decreto.

Fino a quando non saranno costituiti gli organi della Regione, le attribuzioni deferite dal presente decreto al Governo, alla Giunta e al Presidente della Regione, sono esercitate dall'Alto Commissario per la Sicilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE — ROMITA — SEGNI — FERRARI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 67. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 gennaio 1947, n. 3.

Autorizzazione a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero di un contributo straordinario per l'esercizio 1946-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1938, n. 48, convertito in legge 19 maggio 1938, n. 917, concernente la fondazione in Roma di un Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzato un contributo straordinario di lire 4.000.000, per l'esercizio 1946-47 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — BERTONE — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 1267 del 2 giugno 1920, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Pentini Daniele il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno in alcuni porti della posta di Frusta ed arelle della posta stessa;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi il sig. Trippetti Verecondo;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 1267 del 2 giugno 1920, è riconosciuto a favore del sig. Trippetti Verecondo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Frusta numeri 16 e 18 e nelle areile della posta stessa numeri 30, 31 e 32.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 17, foglio n. 247.

(49)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Venezia Euganea.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per la Venezia Euganea è composto come segue:

colonnello marina Serra Maninchedda Francesco, in rappresentanza anche della Marina mercantile, Compartimento marittimo Venezia - presidente;

ing. Jannaccone Luigi - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Vincenzo Liguori, U.P.I.C., Verona - rappresentante Ministero industria e commercio;

capo compartimento FF. SS., ing. Bazan Ignazio - rappresentante FF. SS.;

rag. Magarotto Mario, E.A.M., Padova - rappresentante E.A.M.;

cap. Zanella Gregorio - rappresentante Ministero aeronautica.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale motorizzazione civile di Verona.

Le sedute del Comitato regionale coordinamento trasporti saranno tenute presso la sede del Compartimento marittimo.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti della Venezia Euganea si estende alle provincie di Verona, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(213)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Lombardia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per la Lombardia è composto come segue:

Parducci ing. Ettore, in rappresentanza anche dell'Ispettorato compartimentale motorizzazione civile - presidente;

dott. Enrico Apollonio, U.P.I.C., Milano - rappresentante Ministero industria e commercio;

capo compartimento FF. SS., ing. Bondavalli Alfredo - rappresentante FF. SS.;

colonn. Ruffini Filiberto Compartimento marittimo Genova rappresentante Ministero marina mercantile;

ten. colonn. Mush Gherardo - rappresentante Ministero aeronautica;

ing. Eldebardo Besenzoni - rappresentante E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale motorizzazione civile di Milano.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Milano.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale trasporti della Lombardia si estende alle provincie di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Varese, Brescia, Cremona e Mantova.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(214)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Liguria.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;
Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per la Liguria è composto come segue:
colonnello marina Ruffini Filiberto, in rappresentanza anche della Marina mercantile, Compartimento marittimo Genova - presidente;
ing. Ricchino Giovanni Battista - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;
dott. Mario Giustetto, U.P.I.C., Genova rappresentante Ministero industria e commercio;
capo compartimento FF. SS. ing. Piumatti Carlo rappresentante FF. SS.;
ten. Alfieri Vincenzo rappresentante Ministero aeronautica;
dott. Balbi Davide rappresentante E.A.M.
Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Genova.
Le sedute del Comitato saranno tenute presso il Compartimento marittimo di Genova.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti della Ligura si estende alle provincie di Genova, Imperia, Savona, La Spezia.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(215)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Puglia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;
Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti della Puglia è composto come segue:
capo compartimento FF. SS. ing. Carone Tommaso, in rappresentanza anche delle Ferrovie dello Stato - presidente;
ing. Maddalo Francesco - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;
prof. Beniamino Mazzilli, U.P.I.C., Bari rappresentante Ministero industria e commercio;
colonnello De Renzi Ettore, Compartimento marittimo Bari rappresentante Marina mercantile;
capitano Bottaro Paolo - rappresentante Ministero aeronautica;
avv. Nicola Starita, E.A.M., Bari - rappresentante E.A.M.
Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Bari.
Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede del Compartimento ferroviario di Bari.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti della Puglia si estende alle provincie di Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi e Matera.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(216)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 14 dicembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Angelo Pellissone, console onorario del Belgio a Torino con giurisdizione sul Piemonte e sulle provincie di Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Aosta e Vercelli.

(240)

In data 14 dicembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Gauthier Denis Di Luggo, console onorario del Belgio a Napoli con giurisdizione sulla Campania e sulle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e sulla provincia di Campobasso Molise.

(241)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 13 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Urbino (Pesaro), di un mutuo di L. 3.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(119)

Autorizzazione al comune di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Vita (Trapani), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(120)

Autorizzazione al comune di Musile di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Musile di Piave (Venezia), di un mutuo di L. 630.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(121)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Marcianise (Caserta), di un mutuo di L. 1.840.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(122)

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

AVVISO AI COMUNI

Stampati e cancelleria per il servizio razionamento consumi

E' a conoscenza del Provveditorato generale dello Stato che alcune Ditte tipografiche vantano presso i Comuni della Repubblica presunte autorizzazioni date dal Provveditorato per la fornitura degli stampati e di quanto altro possa occorrere per il servizio del razionamento dei consumi.

Con ciò le Ditte in questione intendono di monopolizzare le forniture per il razionamento nei confronti della maggior parte dei Comuni della Repubblica, impedendo la libera concorrenza con le altre Ditte. Nel comunicare che mai alcuna autorizzazione sia scritta che verbale è stata data a chicchessia dal Provveditorato generale dello Stato, si diffidano specialmente Sindaci e Segretari comunali a non commettere ordinazioni alle Ditte che possano vantare tali autorizzazioni.

Si dispone inoltre che, per le forniture occorrenti per il razionamento dei consumi e che rientrino nella competenza del Provveditorato generale dello Stato, i Comuni debbono *sin d'ora* interpellare, salvo casi di impossibilità assoluta, almeno tre Ditte, sempre che non intendano e non sia possibile indire delle gare a norma di legge.

All'uopo saranno impartite le norme necessarie con apposita circolare diretta a tutti i Comuni della Repubblica.

p. *Il Provveditore generale dello Stato*
L. RICCI

(42)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 32.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 4 % (1943), serie *G* n. 457, capitale nominale L. 1000, intestato a Manca Maria di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, col pagamento degli interessi in Trapani.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 11 novembre 1946

(3664) *Il direttore generale*: CONTI

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 33.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 4 % (1951), serie *A*-15 n. 9, capitale nominale L. 50.000. e serie *A*-22 n. 4, capitale nominale L. 20.000, intestati a Marasà Salvatore di Gioacchino, domiciliato a Treviso, col pagamento degli interessi in Treviso.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 novembre 1946

(3663) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

43ª Estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale

Il giorno 10 febbraio 1947, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico a pianterreno del palazzo in via Goito n. 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, avrà luogo la 43ª estrazione di cartelle speciali 3,75% di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati n. 3229 titoli pari a n. 6637 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 3.318.500, come dal seguente prospetto:

titoli unitari	n. 2632	pel capitale nom. di	L.	1.316.000
titoli quintupli	» 549	pel capitale nom. di	»	1.372.500
titoli ventupli	» 33	pel capitale nom. di	»	330.000
titoli quarantupli	» 15	pel capitale nom. di	»	300.000
totale . . .	n. 3229		L.	3.318.500

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1947

Il direttore generale: PALLESTRINI

(302)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.